


*Corso di Formazione*

## **Schede di sicurezza e prodotti per utilizzatori**



### **Introduzione al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e principali aspetti applicativi**

Paolo Pagliai

**Cesena, 17 aprile 2012**

# CONCETTI CHIAVE

---

La **pericolosità** di una sostanza/miscela è la possibilità che tale sostanza o miscela provochi un danno e dipende dalle proprie **proprietà intrinseche**. La classificazione riflette il tipo e la severità dei pericoli intrinseci di sostanze o miscele


La **classificazione del pericolo** è l'attribuzione di una descrizione standardizzata della pericolosità di una sostanza o miscela che è nociva per la salute umana o l'ambiente. L'obiettivo della classificazione è l'identificazione di tutte le proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche delle sostanze e delle miscele che possano comportare rischi nel corso della normale manipolazione o utilizzazione.

Il **rischio** si riferisce alla probabilità che si verifichi un determinato effetto avverso a seguito dell'esposizione ad una sostanza o miscela pericolosa.

# CONCETTI CHIAVE

## CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI

---



La classificazione (categoria/e di pericolo) si riferisce alle **proprietà intrinseche** della sostanza o della miscela.

Dalla classificazione discendono molte conseguenze normative.

# CONCETTI CHIAVE

---

Il produttore, importatore, utilizzatore a valle e distributore di una sostanza o miscela classificate come pericolose **deve comunicare i pericoli identificati** agli altri attori della catena di approvvigionamento, inclusi i consumatori.

Dopo l'identificazione delle proprietà pericolose, la sostanza o il preparato devono essere **etichettati** per indicare il pericolo o i pericoli, al fine di proteggere l'utilizzatore, il pubblico e l'ambiente.

L'**etichettatura** fornisce informazioni di base ed immediate sulle caratteristiche di pericolo di una sostanza o di una miscela traducendole in termini ed immagini schematiche; è il principale strumento di comunicazione del pericolo previsto per i consumatori (mentre gli utilizzatori professionali, a certe condizioni, devono avere a disposizione anche le **schede di sicurezza**).

## C&L delle sostanze chimiche in UE prima del GHS

---

In UE il sistema di C&L delle sostanze e delle miscele era basato sulla Direttiva sostanze pericolose 67/548/CEE (**DSP – Direttiva Madre**) e sulla Direttiva preparati pericolosi 1999/45/CE (**DPP**).

Tali Direttive sono state recepite in Italia negli attuali **D.Lgs 52/97** (sostanze pericolose) e **D.Lgs 65/2003** (preparati pericolosi).

## C&L delle sostanze chimiche in UE prima del GHS

La DSP prevedeva l'esame da parte delle Autorità dei pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente delle sostanze pericolose che arrivava ad una classificazione ufficiale quando si raggiungeva un accordo in sede UE (**CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA**).

La DSP prevedeva inoltre un meccanismo di aggiornamento delle C&L delle sostanze in seguito all'emergere di nuove conoscenze; si tratta di revisioni periodiche del testo iniziale chiamati **Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATP)**.

Negli anni si sono succeduti 31 ATP che hanno plasmato un elenco di 3000 voci di sostanze ufficialmente classificate pericolose (**Allegato I**).

## C&L delle sostanze chimiche in UE prima del GHS


---

Tutte le sostanze aventi caratteristiche di pericolosità di tipo fisico, per la salute o per l'ambiente e presenti nel mercato UE senza essere comprese nell'Allegato I erano (e rimangono) in regime di **AUTOCLASSIFICAZIONE** (Art. 4 Dlgs 52/97).

**Se una sostanza non è nell'elenco delle classificazioni armonizzate non significa affatto che essa non abbia caratteristiche di pericolosità!**

# Il punto di partenza

Sostanza X: tossicità acuta orale LD50 = 257 mg/Kg




GHS: tox acuta cat 3

**Regolamentazioni diverse per norme specifiche di settore  
(Trasporto, Industria, Ambiente, Salute, Agricoltura, Consumatori,  
Ambiente di lavoro ...)**

# Il sistema GHS

In seguito alla Conferenza di Rio de Janeiro inizia a svilupparsi il sistema GHS.

Il Sistema GHS (*Global Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*) è un programma mondiale, **volontario**, che nasce con l'obiettivo di armonizzare i criteri di classificazione ed etichettatura (C&L) dei prodotti chimici.



# Il Regolamento CLP

Gran parte del GHS è stato implementato nella UE attraverso il Regolamento (CE) N. 1272/2008 che è giuridicamente vincolante e direttamente applicabile negli Stati Membri della UE (mentre il GHS non lo è).

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

Il Regolamento (CE) N. 1272/2008 è noto come Regolamento CLP (acronimo di **Classification, Labelling and Packaging**), è entrato in vigore all'interno della UE il 20/1/2009 ed è allineato alla 3° revisione del GHS (2008)

# Il Regolamento CLP

---

- ▶ Il regolamento CLP **eredita quasi integralmente l'impianto della DSP e della DPP** ma al tempo stesso prevede il suo superamento; infatti il CLP ha già modificato significativamente e sostituirà progressivamente la DSP (67/548/CEE) e la DPP (1999/45/CE) che **saranno abrogate completamente nel 2015**.
- ▶ Il recepimento di gran parte del GHS introduce nel CLP significative novità per quanto riguarda sia **i criteri** che **le procedure** per la classificazione delle sostanze e delle miscele chimiche rientranti nell'ambito di applicazione.
- ▶ Probabilmente l'aspetto più evidente e oggi già percepibile è il **nuovo linguaggio** con il quale le informazioni relative alla classificazione vengono comunicate attraverso le **etichette** e le **SDS**.

# Differenze fra GHS e regolamento CLP

---

## Il GHS e il CLP non sono identici:

Ad esempio:

- sulla base del “*building block approach*”, il CLP, pur includendo tutte le classi di pericolo del GHS, non include tutte le categorie di pericolo per alcune classi di pericolo (ad es. la categoria 5 della tossicità acuta);
- a differenza del GHS, il CLP non include le disposizioni alle schede di sicurezza in quanto già soggette alla normativa REACH (REACH Articolo 31 e Allegato II).

# Principali differenze tra DSP/DPP e Regolamento CLP

	DSD/DPP	CLP
<b>Termini</b>	preparato pericoloso categoria di pericolo frase di rischio (R) frase di sicurezza (S) ....	miscela pericolosa classe di pericolo indicazione di pericolo (H) consiglio di prudenza (P)
<b>Criteri</b>	Categorie di pericolo (5)  Metodo di calcolo “convenzionale” per la classificazione dei preparati  Sperimentazione, esperienza per effetti sull’uomo	Classi di pericolo (28) suddivise in categorie (+ dettagliato)  <b>Metodi di calcolo ≠ da quello                      convenzionale per la classificazione                      delle miscele</b>  Introduzione dei “principi ponte” (Bridging principles) che limitano la necessità di sperimentazione sugli animali

# Principali differenze tra DSP/DPP e Regolamento CLP

## Elementi di etichettatura

DSD/DPP	CLP
<p>Simboli (10)</p> <p>Fraasi R</p> <p>50 fraasi S con limitata possibilità di scelta</p>	<p>Pittogrammi CLP (9)</p> <p>Indicazioni di pericolo H e UEH</p> <p>110 consigli di prudenza (P) con alta flessibilità di scelta</p>

## Procedure

<p>La <i>Classificazione Armonizzata</i> è utilizzata di norma per tutte le categorie di pericolo</p> <p>La <i>Classificazione armonizzata</i> è proposta da Stati Membri</p> <p>Non è prevista la notifica</p>	<p>La <i>Classificazione Armonizzata</i> sarà adottata per le sostanze CMR e sensibilizzanti per le via respiratorie, altri effetti valutati caso per caso.</p> <p>La <i>Classificazione armonizzata</i> può essere proposta anche da soggetti privati (a pagamento)</p> <p>Notifica delle classificazioni e delle etichettature sostanze → <b>Inventario ECHA</b></p>
---	--

## Il Regolamento CLP

---

- assicura la coerenza con il Regolamento REACH;
- prevede un passaggio il più possibile non traumatico dal sistema corrente (basato sulla Direttiva Madre 67/548/CEE e sulla Direttiva Preparati 1999/45/CE) al nuovo sistema **mantenendo l'attuale livello di protezione** (sono mantenute alcune classi di pericolo non attualmente riprese del GHS);
- è un atto legislativo che disciplina la C&L delle sostanze e delle miscele e quindi ha ripercussioni su molte altre norme che si basano sulla classificazione.



# Impatti del CLP sulla normativa a valle

L'entrata in vigore CLP ha già ed avrà in futuro impatti su circa 25 altre normative che si riferiscono alla C&L



## Atti legislativi a valle

- Regolamento REACH: regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18.12.2006;
- Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (Seveso II): direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9.12.1996;
- Prodotti fitosanitari: regolamento 1107/2009 del 21.10.2009;
- Biocidi: direttiva 98/8/CE del Consiglio del 16.2.1998;
- Normativa sugli agenti chimici durante il lavoro: D. Lgs. 81 del 9.4.2008;
- Prodotti cosmetici: direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27.7.1976;
- Sicurezza dei giocattoli: direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3.5.1988 modificata dalla direttiva 93/68/CEE;
- Detergenti: regolamento (CE) n. 648/2004 del 31.3.2004;
- Sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica: regolamento (CE) n. 1980/2000 del 17.7.2000;
- Aerosol: direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20.5.1975;
- Limitazione delle emissioni di composti organici volatili: direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11.3.1999 e direttiva 2004/42/CE del 21.4.2004;
- Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente: direttiva 1996/62/CE del Consiglio del 27.9.1996;
- Import/Export di sostanze chimiche pericolose: regolamento (CE) n. 689/2008 del 17.6.2008;
- Rifiuti pericolosi: direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12.12.1991, che include la decisione 2000/532/CE della Commissione del 3.5.2000;
- Batterie e accumulatori: direttiva 91/157/CEE del Consiglio del 18.3.1991;
- Veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE del 18.9.2000;
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): direttiva 2002/96/CE del 27.1.2002.

# Testi fondamentali per introdursi al CLP



# Testi fondamentali per introdursi al CLP



# Il Regolamento CLP: Classificazione dei pericoli

## CHI CLASSIFICA? COSA VIENE CLASSIFICATO?

---

Il CLP all'Art 1 prescrive l'obbligo per **i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle** di classificare **le sostanze e le miscele** immesse sul mercato, nonché le sostanze non immesse sul mercato ma soggette all'obbligo di registrazione o notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;

**NB:** Art. 3(18) “Immissione sul mercato”: l’offerta o messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito. L’importazione è considerata immissione sul mercato

Pertanto l’obbligo di classificazione previsto dal CLP si applica a tutte le sostanze chimiche e a tutte le miscele che corrispondono ai criteri di classificazione in una o più classi di pericolo **senza limiti di quantità prodotte per anno** (se immesse sul mercato).

## Il Regolamento CLP: Classificazione dei pericoli

I DU “devono” classificare le sostanze o le miscele pericolose?

---

All'articolo 4(6) il CLP precisa che “Nell'adempimento delle responsabilità di cui ai paragrafi 1 (*obbligo di classificazione*) e 4 (*obbligo di etichettatura ed imballaggio*), **gli utilizzatori a valle possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d'approvvigionamento**, a condizione che non ne modifichino la composizione.

# Il Regolamento CLP: Classificazione dei pericoli

*Tipo di pericolo* → *Natura del pericolo* → *Gravità del pericolo*

<b>FISICO</b>	<b>16 Classi di pericolo</b> Es. Liquidi piroforici, Perossidi organici, liquidi infiammabili...	<b>Categorie di pericolo</b> Numero dipendente dalla classe
<b>PER LA SALUTE</b>	<b>10 Classi di pericolo</b> Es. Tossicità acuta, Cancerogenicità, Pericolo di aspirazione...	<b>Categorie di pericolo</b> Numero dipendente dalla classe
<b>PER L'AMBIENTE</b>	<b>2 Classi di pericolo</b> Tossicità acquatica acuta Tossicità acquatica cronica	<b>Categorie di pericolo</b> Numero dipendente dalla classe

# Come si classificano le sostanze?

## **Pericoli fisici**

Classificazione basata sull'effettuazione delle prove sperimentali descritte nelle Raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose.

## **Pericoli per la salute umana**

Classificazione basata su dati epidemiologici sull'uomo, sugli studi in vitro, sui metodi QSAR e (ultima spiaggia) sulla sperimentazione animale (Art. 7)

## **Pericoli per l'ambiente**

Classificazione basata sulla sperimentazione animale e vegetale o sui metodi QSAR

# I cambiamenti concreti apportati nella classificazione delle sostanze

## Classi di pericolo di tipo fisico:

- si passa dalle **5** categorie nella DSP alle **16 classi di pericolo nel CLP**
- sono simili a quelle utilizzate per il trasporto di merci pericolose
- criteri differenti per le classi di pericolo per i liquidi infiammabili



## Classi di pericolo per la salute:

- sono quasi identiche alle categorie del sistema europeo **ma alcune differenze nei criteri non le rendono sovrapponibili** (in particolare per la tossicità acuta)
- Inserita la classe “pericoloso per aspirazione”, dedicata a prodotti un tempo classificati nocivi (Xn) e frase di rischio R65



## Classi di pericolo per l'ambiente:

- due categorie: tossicità acuta e cronica per acquatica
- mantenuta la classe “pericoloso per lo strato di ozono”



# Classi e categorie di pericolo di tipo fisico

**Dalle 5 classi di pericolo della DSP si è passati alle 16 classi del CLP**

---

- 1 Esplosivi (Divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1,6)
- 2 Gas infiammabili (Categorie 1 e 2)
- 3 Aerosol infiammabili (Categorie 1 e 2)
- 4 Gas comburenti (categoria1)
- 5 Gas sotto pressione (gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati, disciolti)
- 6 Liquidi infiammabili (Categorie 1, 2 e 3)
- 7 Solidi infiammabili (Categorie 1 e 2)
- 8 Sostanze e miscele autoreattive (Tipo A, B, C, D, E, F, e G)
- 9 Liquidi piroforici (Categoria 1)
- 10 Solidi piroforici (Categoria 1)
- 11 Sostanze autoriscaldanti (Categoria 1 e 2)
- 12 Sostanze che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili (Cat 1, 2, 3)
- 13 Liquidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3)
- 14 Solidi comburenti (Categoria 1, 2 e 3)
- 15 Perossidi organici (Tipo A, B, C, D, E, F e G)
- 16 Corrosivi per i metalli (Categoria 1)

# Classi e categorie di pericoli per la salute


**Si passa dalle 9 “categorie di pericolo” della DSP alle 10 “classi di pericolo” del CLP**

1. Tossicità acuta, (Categorie 1, 2, 3 e 4)
2. Corrosione/irritazione pelle (Categorie 1A, 1B, 1C e 2)
3. Gravi lesioni oculari/irritazione oculare (Categorie 1 e 2)
4. Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle (Categoria 1)
5. Mutagenicità sulle cellule germinali (Categorie 1A, 1B e 2)
6. Cancerogenicità (Categorie 1A, 1B e 2)
7. Tossicità per la riproduzione (Categorie 1A, 1B e 2) + una categoria addizionale per effetti sull'allattamento
8. Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola (STOT) (Categorie 1, 2) e Categoria 3 (solo per effetti narcotici e irritazione respiratoria)
9. Tossicità specifica di organo bersaglio – esposizione ripetuta (STOT) (Categorie 1, 2)
10. Pericolo in caso di aspirazione (Categoria 1)

I criteri di classificazione per gli effetti sulla salute umana si basano sulle proprietà tossicologiche delle sostanze e delle miscele; in alcuni casi sono **leggermente diversi** rispetto alla DSP

# Classi e categorie di pericoli di tipo fisico


## Alcune differenze nei criteri di classificazione fra DSP e CLP



# Classi e categorie di pericoli per la salute

## Alcune differenze nei criteri di classificazione fra DSP e CLP

### TOSSICITA' ACUTA ORALE: confronto



## Classi/categorie di pericoli per l'ambiente

**Si passa dall'unica "categoria di pericolo" della DSP (pericoloso per l'ambiente) alle 2 "classi di pericolo" del CLP**

---

- ❑ Pericoloso per l'ambiente acquatico - Tossicità acuta Cat. 1,
- ❑ Pericoloso per l'ambiente acquatico - Tossicità cronica Cat. 1, 2, 3, e 4
- ❑ Pericoloso per lo strato di ozono

Fra i criteri di classificazione per gli effetti sull'ambiente cambiano i parametri per la stima del bioaccumulo (Log Kow e BCF) che nel CLP sono meno restrittivi.

# Regolamento CLP: Criteri di classificazione dei pericoli

I criteri di classificazione vengono riportati per ogni categoria di pericolo nell'allegato I al CLP:

## Classificazione per le sostanze

esempio

Tabella 2.6.1

### Criteri di classificazione dei liquidi infiammabili

Categoria	Criteri
1	Punto di infiammabilità < 23 °C e punto iniziale di ebollizione ≤ 35 °C
2	Punto di infiammabilità < 23 °C e punto iniziale di ebollizione > 35 °C
3	Flash point ≥ 23 °C and ≤ 60 °C <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Ai fini del presente regolamento, i gasoli, i carburanti diesel e gli oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è compreso tra ≥ 55 °C e ≤ 75 °C possono essere considerati come appartenenti alla categoria 3.

esempio

Tabella 3.2.1

### Categoria e sottocategorie «Corrosione della pelle»

	Sottocategorie di corrosione	Corrosivo per almeno 1 animale su 3	
		Esposizione	Osservazione
Categoria 1: corrosivo	1A	< 3 minuti	< 1 ora
	1B	> 3 minuti-< 1 ora	< 14 giorni
	1C	> 1 ora-< 4 ore	< 14 giorni

# Come si classificano le miscele?

## Approccio progressivo

1) I criteri sono gli stessi delle sostanze se vi sono dati adeguati sulla miscela tal quale (in caso di mancanza di dati, per i pericoli fisici è obbligatorio procedere all'esecuzione di test sulle miscele)

2) Se non vi sono dati disponibili sulla miscela tal quale, per i pericoli per la salute e per l'ambiente si utilizzano i Principi Ponte "**Bridging principles**" (allegato I punto 1.1.3); sono criteri di assimilazione a miscele già saggiate:

- Diluizione
- Lotti di fabbricazione
- Concentrazione di miscele altamente pericolose
- Interpolazione all'interno di una categoria di tossicità
- Miscele sostanzialmente simili

**NEW!**

3) Se non è possibile utilizzare i principi ponte ma vi sono dati sufficienti sui singoli componenti la miscela, è possibile utilizzare i metodi di calcolo (simili ma non identici al Metodo convenzionale della DPP).

4) Ultima risorsa per i pericoli per la salute e l'ambiente : sperimentazione (Art.<sup>307</sup>)

# Regolamento CLP: Classificazione dei pericoli Allegato I

Nell'allegato I vengono riportati per ogni categoria di pericolo:

esempio

Classificazione per le miscele

Tabella 3.6.2

Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come cancerogeni che determinano la classificazione della miscela

Componente classificato come:	Limiti generici di concentrazione che determinano la classificazione della miscela come:		
	Cancerogeno di categoria 1A	Cancerogeno di categoria 1B	Cancerogeno di categoria 2
Cancerogeno di categoria 1A	≥ 0,1 %	—	—
Cancerogeno di categoria 1B	—	≥ 0,1 %	—
Cancerogeno di categoria 2	—	—	≥ 1,0 % [Nota 1]

Metodo additività non consentito

esempio

Tabella 3.2.3

Limiti di concentrazione generici di componenti classificati come corrosivi o irritanti per la pelle (categoria 1 o 2) che determinano la classificazione come corrosivo o irritante per la pelle

Somma dei componenti classificati come:	Concentrazione che determina la classificazione di una miscela come:	
	Corrosivo per la pelle Categoria 1 (cfr. la nota seguente)	Irritante per la pelle Categoria 2
Corrosivi per la pelle, categorie 1A, 1B, 1C	≥ 5 %	≥ 1 % ma < 5 %
Irritanti per la pelle, categoria 2		≥ 10 %
(10 × corrosivi per la pelle di categoria 1A, 1B, 1C) + irritanti per la pelle di categoria 2		≥ 10 %

Metodo additività consentito



# Regolamento CLP: Elementi per l'etichettatura - Allegato I

L'associazione fra una determinata categoria di pericolo e il relativo pittogramma, avvertenza, indicazione di pericolo e consigli di prudenza è riportata nell'Allegato I del CLP; tali informazioni costituiscono elementi fondamentali per l'etichettatura.


esempio

Tabella 3.3.5  
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare — Elementi dell'etichetta

Classificazione	Categoria 1	Categoria 2
Pittogrammi GHS		
Avvertenza	Pericolo	Attenzione
Indicazione di pericolo	H318: Provoca gravi lesioni oculari	H319: Provoca grave irritazione oculare
Consiglio di prudenza — Prevenzione	P280	P264 P280
Consiglio di prudenza — Reazione	P305 + P351 + P338 P310	P305 + P351 + P338 P337 + P313
Consiglio di prudenza — Conservazione		
Consiglio di prudenza — Smaltimento		

# Regolamento CLP: Classificazione dei pericoli Allegato I

## TOSSICITA' ACUTA ORALE: confronto



## Cancerogenicità

### Criteri per la classificazione

			
SIMBOLI			
EU GSD	<b>Categoria 1</b> Può provocare il cancro/ ... per inalazione R45/R49	<b>Categoria 2</b> Può provocare il cancro/ ... per inalazione R45/R49	<b>Categoria 3</b> Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti R40
CLP	Può provocare il cancro H350 Categoria 1		Sospettato di provocare il cancro H351 Categoria 2
	Categoria 1A	Categoria 1B	
PITTOGRAMMI			
AVVERTENZE	PERICOLO	PERICOLO	ATTENZIONE

# Classificazioni Armonizzate e Allegato VI

- La Direttiva 67/548 prevedeva un elenco (**l'Allegato I**) di **sostanze pericolose** per le quali erano state concordate classificazioni ed etichettature **armonizzate** (fino al 29° ATP)
- **Il CLP ha abrogato l'Allegato I**; ovviamente però non viene persa l'esperienza acquisita (considerando n° 53) e il CLP quando è entrato in vigore ha recepito al proprio interno il vecchio Allegato I aggiornato al 29° ATP (**Tabella 3.2 dell'Allegato VI**)  
**N.B. NON E' UNA PURA RICOPIATURA (per circa 220 sostanze).**
- Nell'Allegato VI del CLP si trovano anche le classificazioni delle stesse sostanze presenti nella Tabella 3.2 "tradotte" nel nuovo linguaggio CLP (**Tabella 3.1 dell'Allegato VI**)
- Con il Regolamento 790/2009 sono stati recepiti anche il 30° e il 31° ATP

# Tabelle 3.1 e 3.2 dell'Allegato VI del CLP

## Tabella 3.1 – Classificazione del n-esano secondo CLP

Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
601-037-00-0	n-hexane	203-777-6	110-54-3	Flam. Liq. 2 Repr. 2 Asp. Tox. 1 STOT RE 2 (*) Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H225 H361f (***) H304 H373 (**) H315 H336 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H225 H361f (***) H304 H373 (**) H315 H336 H411		STOT RE 2; H373: C ≥ 5 %	
										

## Tabella 3.2 – Classificazione del n-esano secondo DSP

Numero della sostanza	Dati di identificazione internazionale	Numero CE	Numero CAS	Classificazione	Etichettatura	Limiti di concentrazione	Note
601-037-00-0	n-hexane	203-777-6	110-54-3	F; R11 Repr. Cat. 3; R62 Xn; R65-48/ 20 Xi; R38 R67 N; R51-53	F; Xn; N R: 11-38-48/20-62- 65-67-51/53 S: (2-)9-16-29-33-36/ 37-61-62	Xn; R48/20; C ≥ 5 %	
							

# CLP: Classificazioni armonizzate ed autotassificazioni

Il CLP mantiene il vecchio meccanismo consolidato nella DSP che suddivideva le sostanze in 2 famiglie:

## SOSTANZE IN CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA

- Elenco in Allegato VI (Tab. 3.1 e 3.2)

## SOSTANZE IN AUTOCLASSIFICAZIONE

- Criteri di classificazione (Allegato I)
- Tabelle di conversione (Allegato VII)

Nel caso in cui per una sostanza sia stata stabilita una classificazione ed etichettatura armonizzate, i **fabbricanti**, gli **importatori** o i **DU** **devono obbligatoriamente utilizzarla (Art. 4(3))**

Come avveniva anche con la DSP, **tutte le sostanze per le quali non è stata stabilita una classificazione armonizzata** (e quindi non sono presenti nell'Allegato VI del CLP) **sono in regime di autotassificazione** da parte del produttore/importatore /utilizzatore a valle.

**Le miscele devono essere sempre autotassificate.**

# CLP: Classificazioni armonizzate e autotassificazioni

---

La classificazione armonizzata sarà sempre più *parziale* e **il regolamento CLP è destinato a essere principalmente un sistema di autotassificazione per le aziende.**

La guida all'applicazione dei criteri del Regolamento CLP pone notevole enfasi sull'autotassificazione effettuata da parte dell'industria definendola un principio fondamentale (*core principle*).

Quanto sopra esposto implica che in futuro, anche in caso di disponibilità di una classificazione armonizzata, sarà sempre effettuata una ricerca delle informazioni disponibili per tutti gli altri *endpoint* e, in presenza di dati pertinenti, si effettuerà un'autotassificazione per questi *endpoint* (art. 4(3)).

dal Rapporto ISTISAN 10/42

# Autoclassificazioni: un problema evidente

---

L'esperienza insegna che il sistema delle autoclassificazioni non fornisce informazioni congruenti e in grado di informare correttamente gli utilizzatori circa i pericoli delle sostanze utilizzate e quindi i rischi che si corrono nella loro manipolazione.

Il CLP affronta e tenta di risolvere questo annoso problema attraverso il meccanismo delle **notifiche** e l'istituzione di un **Inventario delle C&L**.

# CLP: Notifica

Il CLP all'articolo 1(c) prescrive **l'obbligo per i fabbricanti e gli importatori** di sostanze di **notificare** ad ECHA le classificazioni e gli elementi dell'etichetta di:

- ❑ sostanze pericolose immesse sul mercato in quanto tali o se contenute in miscele in concentrazioni tali da classificare la miscela come pericolosa indipendentemente dai quantitativi.
- ❑ sostanze soggette a registrazione in ambito REACH (e quindi prodotte o importate in quantitativi >1 tonnellata/anno e indipendentemente dalla classificazione).

**Gli utilizzatori a valle**, inclusi i formulatori di miscele, i produttori di articoli così come **i distributori** di sostanze e miscele pericolose **non devono notificare** in quanto la notifica delle rispettive sostanze dovrebbe già aver avuto luogo in una fase precedente all'interno della catena di approvvigionamento

# CLP: Notifica

La notifica è gratuita e contiene le seguenti informazioni che devono essere trasmesse ad ECHA:

- ❖ L'identità del notificante
- ❖ **L'identità della sostanza**
- ❖ **La classificazione secondo CLP** e i motivi per i quali non sono state eventualmente assegnate alcune classi di pericolo
- ❖ **Gli elementi dell'etichetta secondo CLP**

La notifica non viene richiesta se le informazioni richieste (ad es. la classificazione conforme ai criteri CLP) è già stata trasmessa come parte di una registrazione in ambito REACH dallo stesso fabbricante o importatore.

Se il dossier di registrazione non contiene tali informazioni, esso dovrà essere aggiornato con le informazioni CLP senza ritardo.

# CLP: Notifica

---

La notifica può anche essere effettuata da un gruppo di fabbricanti o di importatori (tale gruppo però non è il SIEF!).

**L'articolo 41 del CLP richiede ai notificanti ed ai registranti di compiere ogni sforzo per arrivare ad una voce comune per la stessa sostanza.**

Un fornitore può classificare una sostanza diversamente dalla voce concordata fra gli altri notificanti o registranti (ma non diversamente dalle eventuali classificazioni armonizzate); tuttavia, in caso di mancato accordo dovrà fornire ad ECHA una giustificazione per tale scelta (ad esempio un diverso profilo delle impurezze).

# CLP: Inventario delle classificazioni delle etichettature

Il CLP all'articolo 1(e) istituisce un **Inventario delle classificazioni e delle etichettature** di sostanze contenute in tutte :

- **le notifiche CLP**
- **le registrazioni REACH**
- **le classificazioni armonizzate (Allegato VI)**


L'inventario ad oggi dovrebbe contenere le C&L delle:

- ❑ sostanze già registrate per il REACH (>1000 t/anno, CMR, PBT, vPvB)
- ❑ sostanze non ancora registrate REACH (> 1 t/anno)
- ❑ sostanze **pericolose** non soggette a REACH

L'Inventario è un database **accessibile al pubblico** che rappresenta per gli utilizzatori e per tutti gli stakeholder un'enorme fonte primaria di informazioni in quanto contiene e mette a disposizione tutte le C&L che ECHA ha ricevuto.

Nell'Inventario è specificato se una classificazione è armonizzata o è frutto di un'autoclassificazione concordata in sede di registrazione o notifica.

# CLP: comunicazione del pericolo



Una volta che la sostanza o la miscela sono classificate come pericolose, le caratteristiche di pericolosità devono essere comunicate ai consumatori ed ai lavoratori in modo conciso e rapidamente comprensibile.

I due principali strumenti sono l'etichetta e la SDS

# CLP: Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichetta

## QUANDO SI ETICHETTA?

---

- ❖ **Sostanze e miscele classificate pericolose**
- ❖ **Miscela non classificate pericolose** contenenti sostanze pericolose in concentrazioni superiori di quelle riportate nell'**Allegato II parte 2** del **CLP** (Sono ad esempio i cementi contenenti cromo esavalente o le miscele contenenti cloro attivo vendute al pubblico)
- ❖ **Miscela non classificate pericolose**, non destinate alla vendita al pubblico ma contenenti più di 0.1% di sensibilizzanti cat 1, carc cat 2, repro cat 1A, 1B, 2 o repro effetti allattamento oppure più dell' 1% p/p (non gas) di sostanze classificate pericolose per altri tipi di pericolo o con limiti per ambienti di lavoro.
- ❖ **Articoli esplosivi.**

# CLP: Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichetta

## CHI ETICHETTA?

---

Art. 4(4) Se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa, i **fornitori** assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato.

Art. 2(26) **Fornitore**: ogni fabbricante (di sostanze), importatore, **utilizzatore a valle** (anche il formulatore è un DU) o **distributore** che immette sul mercato un sostanza o una miscela.

Tuttavia gli articoli 4(5) e 4(6) precisano che **i distributori e i DU per etichettare e imballare una sostanza o una miscela pericolosa possono utilizzare la classificazione di un attore della catena di approvvigionamento, purchè non ne modifichino la composizione.**

# CLP: Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichetta

L'etichetta "traduce" le informazioni contenute nella classificazione in simboli, indicazioni e frasi molto sintetiche che devono essere comprese rapidamente

## Esempio di etichetta con il sistema in vigore in EU prima del CLP

**ETICHETTATURA DI PERICOLO - ESEMPIO**

GLUTARALDEIDE	
 Tossico	 Pericoloso per l'ambiente
Etichetta CE Numero CE 203-856-5	
Fornito da: Nome, indirizzo e telefono del fornitore	

Simboli di pericolo

Indicazioni di pericolo

Frase R

Frase S

Tossico per inalazione e ingestione  
Provoca ustioni  
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle.  
Molto tossico per gli organismi acquatici  
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.  
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.  
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).  
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

# Nuova etichetta CLP

Come già avveniva nella DSP e nella DPP, la classificazione della sostanza o miscela determina i pittogrammi di pericolo (ex simboli), le indicazioni di pericolo (ex frasi R) e i consigli di prudenza (ex frasi S) che devono essere riportati sull'etichetta.

Tuttavia occorre tenere presente che **il CLP non modifica solo l'aspetto dei pittogrammi, ma (oltre a qualche criterio di classificazione) cambia anche i criteri di associazione fra una categoria di pericolo e i pittogrammi, le indicazioni di pericolo, i consigli di prudenza** (e introduce anche l'avvertenza).

Di fatto abbiamo non abbiamo una semplice “traduzione” dal linguaggio DSP/DPP ad un nuovo linguaggio CLP in quanto in alcuni casi le nuove “parole” (pittogrammi e indicazioni di pericolo) sono associati a significati diversi.


# Pittogrammi e classificazione: confronto fra DSP e CLP

Pericoli per la salute		
Direttiva 67/548/EEC	Regolamento CLP <sup>1</sup>	
 Altamente tossico (R39/26, 27, 28)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 1 (H370)	Pericolo 
Altamente tossico (R26, R28)	Tossicità acuta, categorie 1 e 2 (H330, H300)	Pericolo 
Altamente tossico (R27)	Tossicità acuta, categoria 1 (H310)	
Tossico (R23, R24, R25)	Tossicità acuta, categorie 2 e 3 (H330, H331, H310, H311, H300, H301)	Pericolo 
Cancerogeno, categorie 1 e 2 (R45, R49)	Cancerogenicità, categorie 1A e 1B (H350)	
Mutageno, categorie 1 e 2 (R46)	Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A e 1B (H340)	Pericolo 
Tossico per la riproduzione, categorie 1 e 2 (R60, R61)	Tossicità per la riproduzione, categorie 1A e 1B (H360)	
Tossico (R29/23, 24, 25)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 1 (H370)	Pericolo 
Tossico (R48/23, 24, 25)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1 (H372)	
Tossico (R48/23)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2 (H373)	Attenzione 
Cancerogeno, categoria 3 (R40)	Cancerogenicità, categoria 2 (H351)	
Mutageno, categoria 3 (R68)	Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2 (H341)	Attenzione 
Tossico per la riproduzione, categoria 3 (R62, R63)	Tossicità per la riproduzione, categoria 2 (H361)	
Nocivo (R68/20, 21, 22)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 2 (H371)	Pericolo 
Nocivo (R48/20, 21, 22)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 2 (H373)	
Nocivo (R65)	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1 (H304)	Pericolo 
Sensibilizzante (R42)	Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 (H334)	
Nocivo (R68/20, 21, 22)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 1 (H370)	Attenzione
Nocivo (R48/20, 21, 22)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), categoria 1 (H372)	
Nocivo (R20, R21, R22)	Tossicità acuta, categoria 4 (H332, H312, H302)	Pericolo
Nocivo (R20, R21, R22)	Tossicità acuta, categoria 3 (H331, H311, H301)	
 Corrosivo (R35, R34)	Corrosione cutanea, categorie 1A, 1B, 1C (H314)	Pericolo
Irritante (R41)	Gravi danni oculari, categoria 1 (H318)	Attenzione
 Irritante (R37)	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), categoria 3 (H335)	
Irritante (R36, R38)	Irritazione oculare, categoria 2 (H319); Irritazione cutanea, categoria 2 (H315)	Attenzione
Sensibilizzante (R43)	Sensibilizzazione della pelle, categoria 1 (H317)	

da Dott. Basile

# CLP: Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichetta

## Il CLP innova il contenuto e il linguaggio dell'etichetta



# CLP: Comunicazione dei pericoli per mezzo dell'etichetta

## Elementi costitutivi della nuova etichetta CLP

1. Pittogrammi di pericolo

2. Avvertenze di pericolo

3. Indicazioni di pericolo

4. Consigli di prudenza

5. Informazioni supplementari



Elementi modificati

- Nome, indirizzo e numero di telefono del **fornitore** o dei fornitori
- Identificatori del prodotto (nome e numeri)
- Quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel contenitore se non è indicata altrove sull'imballaggio

# Simboli di pericolo secondo la direttiva 67/548/CEE




Esplosivo



Comburente



Inflammabile



Altamente  
Inflammabile



Tossico



Pericoloso per  
l'ambiente



Molto tossico



Nocivo




Corrosivo



Irritante

# Pittogrammi di pericolo secondo il CLP

Un pittogramma di pericolo è una rappresentazione grafica di particolare pericolo; Il colore e la presentazione delle etichette devono essere tali che il pittogramma di pericolo e il relativo sfondo siano chiaramente visibili




# Pittogrammi di pericolo secondo il CLP

Il CLP modifica la grafica dei pittogrammi, ne introduce alcuni e ne sopprime altri.

Nuova grafica



**GHS06**  
Tossico acuto



**GHS09**  
Pericoloso  
per l'ambiente



**GHS01**  
Esplosivo



**GHS05**  
Corrosivo



**GHS02**  
Infiammabile



**GHS03**  
Ossidante

Nuovi Pittogrammi



**GHS04**  
Gas sotto pressione




**GHS07**  
Effetti più lievi per la salute



**GHS08**  
Gravi effetti per la salute

Pittogramma eliminato



# Pittogrammi di pericolo: ordine di precedenza (Art. 26)

La classificazione della sostanza o della miscela determina i pittogrammi di pericolo che devono essere riportati sull'etichetta; tuttavia, nel caso in cui una sostanza abbia caratteristiche di pericolo corrispondenti a molte categorie, onde evitare la presenza contemporanea di molti pittogrammi sull'etichetta (che la renderebbero poco leggibile), sono state stabilite regole di precedenza.

Regola generale: devono essere inclusi in etichetta i pittogrammi che indicano la categoria di pericolo più grave per ciascuna classe di pericolo



# Nuova etichetta CLP: avvertenze di pericolo

E' un nuovo elemento dell'etichettatura introdotto dal CLP (Art. 20)

**NEW!**

**Avvertenze**

**PERICOLO** (Danger)

**ATTENZIONE** (Warning)

Sono le parole che descrivono il livello di attenzione che deve essere posto nel manipolare la sostanza o la miscela

Un'avvertenza indica al lettore se un pericolo è in generale più o meno grave.

**Sull'etichetta figurano le avvertenze pertinenti secondo la classificazione della sostanza o miscela pericolosa**

Quando sull'etichetta è utilizzata l'avvertenza PERICOLO, non vi figura l'avvertenza ATTENZIONE

Alcune categorie di pericolo (ad es. gli esplosivi) non hanno avvertenza

# Nuova etichetta CLP: indicazioni di pericolo

Art. 21  
All.3

## **INDICAZIONI DI PERICOLO H** (*hazard statements*):

Sono frasi attribuite a una classe e categoria di pericolo che descrivono la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo.

### **Sostituiscono completamente le vecchie frasi R**

**Le indicazioni di pericolo si esprimono con la lettera H + codice a tre cifre.**

Il primo numero indica il tipo di pericolo e il CLP ha stabilito che:

- ❖ 2 indica i pericoli fisici
- ❖ 3 indica i pericoli per la salute
- ❖ 4 indica i pericoli per l'ambiente

## Nuova etichetta CLP: indicazioni di pericolo

**INDICAZIONI DI PERICOLO H** (*Hazard statements*):

Art. 21  
All.III

In etichetta vanno riportate tutte le indicazioni H, tranne se è evidente la ripetizione.

Il CLP prevede inoltre frasi supplementari per classi presenti solo in UE e non contemplate nel GHS.

Tali frasi si esprimono con **EU+** tre cifre (0 + il numero della vecchia frase R)

ESEMPI:

H271- Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente

H360 - Può nuocere alla fertilità o al feto

H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici

EUH071- tossico per contatto oculare

# Nuova etichetta CLP: consigli di prudenza

Art.22

All. IV

## **CONSIGLI DI PRUDENZA P** (*Precautionary statements*)

Sono frasi che descrivono le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione ad una sostanza o miscela pericolosa in fase di impiego o smaltimento (110 consigli P).

### **Sostituiscono completamente le vecchie frasi S**

### **I consigli di prudenza si esprimono con la lettera P + codice a tre cifre**

Sono di quattro tipologie che vengono identificate dal primo numero:

- ❖2 indica un consiglio di prudenza di PREVENZIONE
- ❖3 indica un consiglio di prudenza di RISPOSTA
- ❖4 indica un consiglio di prudenza di IMMAGAZZINAMENTO
- ❖5 indica un consiglio di prudenza di ELIMINAZIONE

#### **ESEMPI:**

P264: Lavare accuratamente dopo l'uso      P314: In caso di malessere contattare un medico

P404: Conservare in ambiente chiuso      P501: Smaltire il prodotto in....

# Nuova etichetta CLP: Informazioni supplementari

In etichetta devono essere riportate indicazioni di pericolo particolari, relative a sostanze e miscele già classificate per tipi di pericoli non presenti nel GHS: sono le indicazioni figuranti nelle sezioni 1.1 e 1.2 allegato II Reg. CLP (pericoli supplementari); ad esempio:

EUH014 — «Reagisce violentemente con l'acqua»

EUH031 — «A contatto con acidi libera un gas tossico»

EUH203 — «Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica»

In tale sezione figureranno anche elementi dell'etichettatura derivanti da altri atti comunitari (biocidi, fitosanitari, COV per vernici, aerosols, restrizioni, ecc)

## IMPORTANTE

L'articolo 65 del Reg. REACH prevede che i titolari di un'autorizzazione come pure gli utilizzatori a valle che includono le sostanze in una miscela **indichino il numero dell'autorizzazione sull'etichetta** prima di immettere la sostanza o la miscela sul mercato per un uso autorizzato.

# Nuova etichetta CLP: identificatori del prodotto

Gli identificatori del prodotto sono le informazioni che permettono di identificare la sostanza o la miscela; **devono essere usati gli stessi identificatori del prodotto (sostanza/miscela) sia sulle etichette che sulle SDS**

---

## SOSTANZE

1. denominazione e numero di identificazione riportate nella classificazione armonizzata se presente;
2. denominazione e numero di identificazione che figurano nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature, se la sostanza non ha una classificazione armonizzata;
3. il numero CAS e la denominazione della nomenclatura IUPAC, o il numero CAS e un'altra denominazione riconosciuta a livello internazionale, se la sostanza non ha una classificazione armonizzata e non è presente nell'inventario delle classificazioni e delle etichettature;
4. se il numero CAS non esiste, la denominazione figurante nella nomenclatura IUPAC o un'altra denominazione riconosciuta a livello internazionale.

# Nuova etichetta CLP: identificatori del prodotto

Gli identificatori del prodotto sono le informazioni che permettono di identificare la sostanza o la miscela; **devono essere usati gli stessi identificatori del prodotto (sostanza/miscela) sia sulle etichette che sulle SDS**

---

## MISCELE

1. il nome commerciale o la designazione della miscela;

e

2. **l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione** rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) o al pericolo in caso di aspirazione.


## Nuova etichetta CLP

- ❖ Gli elementi dell'etichettatura descritti in precedenza devono essere riportati **in modo chiaro e indelebile** sulle etichette. Devono distinguersi chiaramente dallo sfondo dell'etichetta e devono essere **facilmente leggibili** per dimensione e spaziatura.
- ❖ Può anche essere necessario inserire nella propria etichetta informazioni previste da altre normative, ad esempio informazioni previste da una normativa relativa ai biocidi, ai prodotti fitosanitari, ai detersivi e agli aerosol.
- ❖ I pittogrammi, le avvertenze, le frasi H e P devono stare insieme e le frasi raggruppate per lingua **per consentire al lettore di trovare riunite le informazioni rilevanti**.
- ❖ L'etichetta deve essere scritta in italiano, ma **può essere multilingue purchè sia leggibile**.

# CLP: Comunicazione dei pericoli per mezzo della etichettatura

Riassumendo: l'etichetta CLP è uno strumento di comunicazione dei pericoli derivanti dalle sostanze/miscele pericolose destinato a **consumatori** e ai lavoratori

**IDENTIFICAZIONE PRODOTTO**  
(denominazione, cas, EC, nome IUPAC)  
(sostanze pericolose contenute)



**AVVERTENZE**  
("pericolo" oppure "attenzione")

**INDICAZIONI DEL PERICOLO H**  
(ex frasi R)

**CONSIGLI DI PRUDENZA P**  
(ex frasi S)


**Quantitativo  
nominale**

**Indicazioni  
supplementari**

Nome, indirizzo, telefono del fornitore


# CLP: Comunicazione dei pericoli per mezzo della etichettatura

## esempio



# Confronto fra vecchie etichette DSP e nuove etichette CLP

## esempio



# Confronto fra vecchie etichette DSP e nuove etichette CLP

## Es. 2 – Formaldeide (C ≥ 25%)

Vecchio sistema UE (Dir. 67/548/CEE)	Nuovo regolamento CLP (Reg. CE 1272/2008)
<p style="text-align: center;">T</p>  <p style="text-align: center;">TOSSICO</p>	 <p style="text-align: center;">PERICOLO</p>
<p>R23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione</p> <p>R34 Provoca ustioni.</p> <p>R40 Possibilità di effetti cancerogeni prove insufficienti.</p> <p>R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.</p>	<p>H351 Sospettato di provocare il cancro</p> <p>H331 Tossico se inalato</p> <p>H311 Tossico per contatto con la pelle</p> <p>H301 Tossico se ingerito</p> <p>H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari</p> <p>H317 Può provocare una reazione allergica cutanea</p>

# Confronto fra vecchie etichette DSP e nuove etichette CLP

## Può cambiare qualcosa passando al CLP

Oggi

(Metodo di calcolo con DPD)



Domani

(Metodo di calcolo con il CLP)



Soprattutto per le miscele

# CLP: tempistica di applicazione e disposizioni transitorie

Il regolamento CLP **è entrato in vigore dal 20 gennaio 2009**; tuttavia non tutte le disposizioni sono immediatamente obbligatorie.

L'art. 61 del CLP contiene disposizioni transitorie che definiscono altre 2 date:

**1° dicembre 2010**

**Sostanze**

**1° giugno 2015**

**Miscele**


➤ È previsto un articolato **periodo transitorio** con la coesistenza di un doppio sistema (DSP e CLP)

➤ Sono considerate separatamente le **sostanze** e le **miscele** allo scopo di favorire un approccio graduale

# CLP: tempistica di applicazione e disposizioni transitorie

Da Checchini

## sostanze



### Legenda:



Obbligatorio



A scelta tra i due regolamenti



Facoltativo



Se la sostanza è già sul mercato prima del 1/12/2010 etichettata ed imballata secondo 67/548/CEE, non deve essere rietichettata e rimballata

## C&L CLP: conseguenze pratiche per i DU e i distributori

Il CLP prevede che dal 01/12/2010 i produttori, gli importatori e i DU che modificano le sostanze procedano obbligatoriamente alla classificazione sia con il sistema DSP sia con il CLP; tale adempimento dovrà essere riportato nelle SDS.

La deroga concessa a chi ha immesso sostanze sul mercato prima del 1 dicembre 2010 consente la coesistenza per almeno due anni di sostanze etichettate ed imballate sia con il sistema DSP sia con il CLP.


In sostanza oggi i distributori e i DU dovrebbero trovare nelle SDS la doppia classificazione per le sostanze pericolose e potrebbero ricevere sostanze etichettate ed imballate secondo entrambe le modalità sia con il sistema DSP sia con il CLP

Al di là di quanto previsto dal CLP, per i datori di lavoro si pone indiscutibilmente da subito l'esigenza di formare adeguatamente i lavoratori che altrimenti difficilmente potranno comprendere le informazioni contenute nelle nuove etichette.

# CLP: tempistica di applicazione e disposizioni transitorie

Da Checchini

## miscela



### Legenda:



Obbligatorio



Facoltativo



A scelta tra i due regolamenti



Se la miscela è già sul mercato prima del 1/6/2015 etichettata ed imballata secondo 67/548/CEE, non deve essere rietichettata e rimballata

## C&L CLP: conseguenze pratiche per i DU e i distributori

Per quanto riguarda le miscele, il sistema transitorio previsto dal CLP (classificazione secondo DPP obbligatoria fino al 01/06/2015, facoltativa l'adozione della classificazione secondo CLP; imballaggio ed etichettatura a scelta fra DPP e CLP fino al 2015) permette di fatto ai distributori e ai DU di avere qualche anno a disposizione per "familiarizzare" con il nuovo sistema e per imparare il linguaggio e le procedure CLP.

I formulatori, che devono riportare nelle SDS la doppia classificazione DSP e CLP per ogni componente pericoloso delle miscele che immetteranno sul mercato, possono appoggiarsi alle classificazioni dei loro fornitori.

Anche in questo caso per i datori di lavoro si pone indiscutibilmente da subito l'esigenza di formare adeguatamente i lavoratori che altrimenti difficilmente potranno comprendere le informazioni contenute nelle nuove etichette delle sostanze acquistate per procedere alla formulazione delle miscele.

# **Il Regolamento C.L.P.**

---

**è entrato in vigore il  
20/1/2009**

Publicazione su GU Europea: Regolamento del Consiglio e  
del Parlamento Europeo n. 1272/2008 del 16.12.2008  
(G.U.E. L 353 del 31.12.08)

**Il CLP è un regolamento e quindi non necessita di recepimento per  
essere cogente in Italia.....questo però non significa che dal punto di  
vista legislativo non occorra fare nulla....**

# VIGILANZA E CONTROLLO CLP

Per quanto riguarda gli aspetti di vigilanza e controllo, **la materia trattata dal CLP** (Classificazione, etichettatura ed imballaggio) **rientra pienamente nelle competenze regionali** (legge 23 dicembre 1978, n.833) e quindi coinvolge gli attuali organi territoriali preposti al controllo della classificazione ed etichettatura secondo la normativa 67/548 e 99/45 (cioè i Dipartimenti di Sanità Pubblica e in particolare i Servizi di Igiene Pubblica).

**Pertanto non c'è necessità di fare un Accordo Stato Regioni come per il REACH**

La formazione sul CLP sta procedendo congiuntamente a quella messa in campo per il REACH.

# VIGILANZA E CONTROLLO CLP

decreto in materia sanzionatoria per le inadempienze alle disposizioni del  
reg. CLP

**DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 186**

(G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2011)

Caratteristiche:

- base: articolo 47 del CLP
- n. articoli: 14
- Misure amministrative pecuniarie e penali

## ARTICOLO 3 D.Lgs 186/2011

---

- **4.3 del CLP**: relativo a sostanze con classificazione armonizzata a cui si deve applicare tale classificazione e in più se la sostanza rientra anche in una o più classi di pericolo o relative differenziazioni non figuranti in una voce dell'allegato VI, parte 3, per tali classi di pericolo o differenziazioni è effettuata una classificazione secondo il titolo II: altrimenti per i F//DU sanzione **15.000-90.000 €**

## ARTICOLO 3 D.Lgs 186/2011

---

- **4.4 del CLP:** F/fornitore/I sanzione che non etichetta o imballa una sostanza/miscela classificata pericolosa prima di immetterla sul mercato o lo fa difformemente, rispettivamente, al titolo III o IV incorre al pagamento da **15.000 - 90.000 €**

## ARTICOLO 3 D.Lgs 186/2011

---

- **Art 61.3 del CLP:** A decorrere dal 1° dicembre 2010 e fino al 1° giugno 2015 le sostanze sono classificate in conformità sia della direttiva 67/548/CEE sia del regolamento CLP: altrimenti sanzione **10.000-60.000€**

## ARTICOLO 7 D.Lgs 186/2011

---

- **Art 17.1 del CLP:** contenuto dell'etichetta: l'inadempienza del fornitore è sanzionata **5.000 – 30.000 €**
- **Art 17.2 del CLP:** etichetta non in lingua italiana: l'inadempienza del fornitore è sanzionata **3.000 – 18.000 €**

## ARTICOLO 9 D.Lgs 186/2011

---

- **Art 40.1 e 40.3 del CLP** obbligo di notifica **all'inventario** CL dell'ECHA entro un mese dall'immissione e relativo aggiornamento: altrimenti 5.000-30.000 €

## ARTICOLO 10 D.Lgs 186/2011

---

- **Art 45 del CLP:** mancata dichiarazione **all'archivio preparati pericolosi 3.000 - 18.000 €** (traslazione della sanzione di cui all'art. 18.5 del d.lgs 65/2003)